



COMUNE DI VITTUONE

(Città Metropolitana di Milano)

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE

DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “SANDRO PERTINI”

(D. Lgs. n. 50 del 18 APRILE 2016 e s.m.i)

INDICE

Parte I - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA' DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 – INIZIO DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
- ART. 5 – PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 6 – PROGETTO SPORTIVO TECNICO_GESTIONALE
- ART. 7 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 8 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO
- ART. 9 - ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI
- ART. 10 – REFERENTE
- ART. 11 – RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Parte II CLAUSOLE CONTRATTUALI

- ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 2 FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE
- ART. 6 – SUB CONCESSIONE
- ART. 7 – RESPONSABILITA'
- ART. 8 - PERSONALE
- ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 10 – ASSICURAZIONE
- ART. 11 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA
- ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI
- ART. 13 – PENALITA'
- ART. 14 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE
- ART. 15 – RISOLUZIONE
- ART. 16 - RECESSO
- ART. 17 - FORO COMPETENTE
- ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
- ART. 19 – STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE
- ART. 20 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA' DELLA CONCESSIONE Premesso che con Deliberazione di C.C. n. 20 del 29.03.2018 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2019-2020" e con Deliberazione C.C. n. 19 del 29.03.2018 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2019-2020" sono stati indicati tra gli obiettivi del Programma Sport e tempo libero, quelli di assicurare la fruibilità degli impianti sportivi e ricreativi, affidandone, tramite bando pubblico, la gestione a società sportive locali che svolgano attività sul territorio comunale, interessati ad assicurare il buon mantenimento delle strutture sportive e dei servizi annessi e al contenimento dei loro costi, in base alle seguenti finalità e condizioni, precisamente:

- riqualificare ed ammodernare gli impianti sportivi, e strutture interne al Centro Sportivo "S. Pertini", offrendo alla cittadinanza un bene pubblico rigenerato, rinnovato ed adeguato alle recenti nuove normative vigenti in materia, destinato alla promozione sportiva e all'aggregazione giovanile, oltre che di benessere psicofisico dei cittadini;
- promuovere e sviluppare le attività sportive di base, soprattutto calcistiche, allo scopo di assicurare la loro fruizione al più ampio numero di cittadini per offrire occasioni di impiego del tempo libero;
- favorire la partecipazione dell'associazionismo alla gestione degli impianti pubblici sportivi attraverso una gestione aperta, funzionante ed economica delle attività praticate dai cittadini, in un rapporto proficuo con tutte le componenti organizzate operanti sul territorio comunale;
- avvalersi di personale e responsabili qualificati e specializzati per il funzionamento e mantenimento degli impianti sportivi;

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Legge Regionale 27/2006;
- Legge finanziaria 2018, comma 361
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del Centro sportivo denominato "Sandro Pertini" ubicato in via S. Pertini n. 1 – Vittuone.

Il centro sportivo, gli impianti e le strutture annesse vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano completo di tutti gli arredi e le attrezzature sportive esistenti, il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie (all. 1) ed inventario (all. 2) al presente capitolato.

ART. 3 – INIZIO DELLA CONCESSIONE

1 Al termine della procedura di gara e subordinatamente alla stipulazione della convenzione, verrà consegnato il centro sportivo meglio individuato nella planimetria allegata (Allegato 1) nello stato di fatto in cui si trova al concessionario il quale lo accetterà nella sua globalità e pienezza senza riserva alcuna o condizione.

2. La consegna dell'impianto sportivo avverrà con apposito verbale, sottoscritto dall'Amministrazione e dal Concessionario.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il complesso sportivo "S. Pertini" è costituito da due campi di calcio regolamentari in erba sintetica, da un campo da calcio per allenamenti, da una pista di atletica con annessi gli spazi per lo svolgimento di tutte le specialità di atletica leggera, da due blocchi di spogliatoi prefabbricati, e da n. 2 tribune coperte, a servizio dei rispettivi campi da calcio, (complete di ambienti sottostanti costituiti da spogliatoi per atleti separati, spogliatoi separati per arbitri, servizi igienici separati, docce, WC, segreteria, deposito attrezzi e locale infermeria). Completa ed integra il centro sportivo n. 1 struttura prefabbricata coperta, completa di attrezzature destinata a bar e somministrazione alimenti e bevande.

ART. 5 – PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà:

- custodire e gestire con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi del codice civile il centro sportivo a lui affidato in concessione d'uso.
- assicurare la vigilanza e la custodia degli impianti sportivi negli orari di apertura e di svolgimento delle attività, che devono essere comunque salvaguardati e protetti da ogni intrusione, cattivo uso e manomissione;
- assicurare la perfetta e regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture edilizie ed impianti tecnologici presenti nel complesso sportivo (rete idrica, rete gas, rete e attrezzature antincendio, impianti elettrici), illuminazione interna e torri faro, rete fognaria e servizio spurghi, servizio sgombero neve, manutenzione di tutte le attrezzature ed arredi sportivi e non avute in gestione;

- la pulizia dei locali, delle pertinenze, delle attrezzature e del materiale posto a disposizione, secondo modalità tali da garantire la massima igiene e salubrità dell'ambiente frequentato dagli utenti del centro sportivo;
- Farsi carico di tutte le spese delle utenze a servizio dell'immobile e delle attrezzature, ivi comprese quelle per il riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti, le spese telefoniche e/o telematiche, e riparazione delle attrezzature e dei macchinari esistenti;
- la manutenzione dell'area verde interna al centro sportivo comprensiva di un numero sufficiente di tagli dell'erba e della sistemazione delle bordure con siepi ove mancanti e del relativo taglio e potature rami bassi essenze arboree, interventi di derattizzazione, disinfestazione e manutenzione DAE periodici;
- il Concorrente aggiudicatario dovrà provvedere al distacco delle utenze ancora condivise con il centro sportivo polifunzionale "Mike Bongiorno" e alla successiva volturazione, in particolare delle seguenti utenze: energia elettrica per illuminazione delle torri faro e degli spogliatoi/tribuna, acqua potabile e impianto antincendio, (irrigazione e a servizio spogliatoi), impianto di allarme, impianto di rilevazione fumi;
- provvedere al pagamento di tutte le tasse e contributi dovuti ad Enti e Federazioni sportive inerenti lo svolgimento delle attività nel Centro Sportivo in oggetto, compreso tutte le spese per l'omologazione periodica dei campi da calcio n. 1 e n. 2 e degli impianti del Centro Sportivo "S. Pertini", nell'intero periodo di durata della concessione e tutte le spese riferite ai lavori sia di manutenzione ordinaria che straordinaria indispensabili all'ottenimento dell'autorizzazione ed omologazione di legge;
- farsi carico di tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione della convenzione e susseguenti alla stessa.

ART. 6 – PROGETTO SPORTIVO TECNICO_GESTIONALE

I concorrenti dovranno elaborare una proposta gestionale ed una proposta tecnica, da presentare in sede di gara, nel rispetto della finalità della concessione d'uso che riguarda **l'obiettivo prioritario di riqualificare e rinnovare il Centro sportivo S. Pertini**, procedendo all'adeguamento delle strutture esistenti e al miglioramento delle stesse. In particolare dovranno elaborare:

- un progetto di fattibilità dei lavori che intendono realizzare per la riqualificazione e/o miglioramento degli impianti sportivi del centro S. Pertini,
- un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a garantire il mantenimento dell'efficienza funzionale della sicurezza dell'impianto sportivo nel corso della concessione d'uso, sia per le strutture da realizzare e/o da riqualificare che per gli impianti e le strutture già esistenti e non oggetto di modifiche;
- indicare e proporre, per la gestione/manutenzione del centro sportivo, tecnologie sostenibili per l'ambiente;
- un cronoprogramma dettagliato relativo ai diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quello relativo alle miglorie, rinnovi e riqualificazioni proposte in sede di gara.

ART. 7 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- il concessionario prende atto che è in essere una convenzione stipulata tra l'Amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano) con scadenza al 22.03.2020 che impegna il Comune di Vittuone a concedere l'utilizzo degli impianti sportivi al plesso scolastico Superiore di via Zara, nel pieno rispetto degli accordi tra Comune e Città Metropolitana di Milano (ex Provincia), fino al termine dell'attuale convenzione; pertanto il Concessionario dovrà garantirne il pieno utilizzo nei modi e negli orari richiesti dagli impegni scolastici.

Il Concessionario dovrà, inoltre

- Collaborare alla realizzazione di manifestazioni cui il Comune aderisce, assicurando la presenza del personale tecnico-sportivo necessario e l'attuazione degli obblighi di custodia e pulizia;
- Consentire al Comune di utilizzare i beni dati in gestione per iniziative sportive e manifestazioni di rilevante significato civico, senza nulla pretendere, con un preavviso di quindici giorni.

ART. 8 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Centro sportivo in concessione, nel rispetto della relativa normativa di settore nazionale e regionale, dovrà essere destinato allo svolgimento di manifestazioni sportive, ludico ricreative, convegni e iniziative sociali. previste nel presente capitolato e nel progetto tecnico-gestionale proposto in sede di gara.

E' quindi vietata, **pena la risoluzione della concessione**, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale

ART. 9 - ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

Il Concessionario potrà svolgere all'interno dell'impianto sportivo attività commerciali, di somministrazione di bevande ed alimenti nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Il concessionario potrà, altresì, utilizzare gli spazi all'interno dell'impianto sportivo in oggetto per l'esercizio della pubblicità, purchè non affissi stabilmente al suolo e previo nulla osta dell'Amministrazione comunale. Ogni onere e provento derivante da ciò rimarrà a carico ed a favore del Concessionario,

ART. 10 – REFERENTE

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 11 – RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte per qualsiasi titolo di cui agli artt. 14 e 16 parte 2^a del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale, l'impianto sportivo in parola, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libera da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.
2. Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
3. All'atto della riconsegna dell'impianto sportivo in parola verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dello stesso. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.
4. Al fine di assicurare la continuità dell'uso dell'impianto sportivo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, la prosecuzione della gestione dello stesso per i sei mesi successivi alla scadenza naturale della concessione, al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione oltre che la realizzazione del programma dei lavori e di manutenzione straordinaria e ordinaria, sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

La controprestazione a favore del concessionario consiste nei proventi derivanti dall'uso esclusivo del diritto di gestire dal lato funzionale ed economico la struttura ed in particolare nel diritto di riscuotere direttamente le tariffe, le quote di iscrizione, gli ingressi alle partite e l'affitto dei campi a terzi da concordare con

l'Amministrazione comunale la quale rilascerà nulla osta, con evidenziate le eventuali agevolazioni per i residenti in Vittuone.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata effettiva della concessione, partendo da un **minimo di 12 anni**, sarà calcolata in base agli investimenti che il concessionario si impegna a realizzare e alle risultanze del Piano di Fattibilità Economica presentato dal Concessionario in sede di gara riguardo la sostenibilità tecnico-economica del progetto.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario all'atto della stipula della convenzione sarà tenuto a presentare una cauzione definitiva nella misura di € 10.000,00.=, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. Il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di Vittuone e intestate al concorrente; e corredate di autentica notarile della firma, dell'identità e dei poteri e qualifica del soggetto firmatario il titolo di garanzia con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte del Concessionario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

Il Concessionario, a garanzia dell'esatta realizzazione delle opere di riqualificazione e miglioramento descritte nel progetto tecnico, si impegna a costituire, prima dell'inizio delle opere stesse, un ulteriore deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore delle opere previste, da svincolarsi ad avvenuta ultimazione dei lavori e al relativo collaudo/nulla osta da parte del Settore competente.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE

La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di beni pubblici.

Il Concessionario, con la firma della convenzione, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il Concessionario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute negli articoli relativi a: "recesso", revoca, risoluzione

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 6 – SUB CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub concessione.

E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi, in possesso dei requisiti di legge, segmenti dell'attività necessaria, connessa, funzionale o pertinente all'uso della struttura stessa, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – RESPONSABILITA'

Sarà a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso della struttura avuta in concessione nonché dello svolgimento di tutte le attività ivi praticate.

In particolare, il concessionario è responsabile per gli eventi relativi ai rischi della costruzione delle opere e impianti, nonché per tutti gli ulteriori eventi ad essa connessi, quali, a titolo esemplificativo, azioni di terzi, eventi naturali, forza maggiore, errori di progetto o calcolo, difetti di costruzione.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 8 - PERSONALE

Il personale addetto alle attività svolte nell'impianto sportivo, dovrà essere qualificato e dotato di idonea professionalità.

Inquadramento contrattuale.

Indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto di lavoro da instaurarsi con il personale che sarà impiegato per le attività dell'impianto sportivo in parola, il Concessionario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dalle vigenti normative di settore (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e/o altre norme di disciplina dei rapporti di lavoro) e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale.

Il personale è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della convenzione.

ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vittuone approvato con deliberazione G.C. n. 193 in data 23.12.2013. A tal fine l'Amministrazione trasmette copia dello stesso al concessionario che si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione da parte del concessionario degli obblighi di cui al codice di comportamento del Comune di Vittuone costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del cod. civile.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'aggiudicatario di stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00.= (duemilioni/00), con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Settore lavori pubblici, sport e tempo libero, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione.

ART.11 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i sia in riferimento all'attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo.

Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i e gli addetti al servizio di vigilanza antincendio qualificati con il rischio idoneo (alto, medio, basso) in funzione del tipo di manifestazione sportiva e/o evento.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento per tutta la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:

il responsabile del settore Lavori pubblici, sport e tempo libero potrà:

1. utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità delle attività svolte;
2. eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali e attrezzature dell'impianto in qualsiasi momento e circostanza;

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al Concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, nel corso dell'esecuzione degli interventi di Riqualificazione dell'impianto sportivo in parola, ogni notizia utile e ritenuta necessaria e opportuna per il controllo dei lavori nel rispetto delle norme vigenti.

Si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione ove fossero rilevate irregolarità nelle fasi sopra indicate nonché ad irrogare le penalità previste nel successivo articolo 13.

ART. 13 – PENALITA'

L'inadempimento di quanto disciplinato dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

	OGGETTO PENALITA'	IMPORTO
1	Per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi somministratori e/o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi	€ 200,00 per ogni giorno di chiusura

	dell'attività della struttura dal giorno di accertamento della violazione e sino al ripristino della regolarità	
2	Per mancati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	€ 1.000,00
3	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti	€ 500,00
4	Mancata attuazione degli interventi di riqualificazione proposti in sede di gara e mancato rispetto cronoprogramma degli interventi	Incasso deposito cauzionale a garanzia

Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal Concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata con apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della concessione previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione della concessione nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento delle attività;
3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia dei dati personali (ex art. 20);
4. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
5. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
6. inizio dell'attività con un ritardo superiore a 90 giorni solari per cause imputabili al Concessionario;
7. siano elevate più di 6 penalità annue.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - RECESSO

a) AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r.

Il recesso avrà effetto decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso, l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere al Concessionario il valore delle opere fino a quel momento eseguite, ovvero, nel caso in cui il recesso avvenga dopo l'ultimazione dei lavori, la quota di investimenti realizzati ancora da ammortizzare in base alla durata rimanente della convenzione.

b) CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso con raccomandata a.r..o PEC

Nel caso di recesso unilaterale da parte del Concessionario, lo stesso dovrà consegnare al Comune gli spazi e le strutture oggetto della concessione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità, secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 19 – STIPULA DELLA CONVENZIONE - SPESE, IMPOSTE E TASSE

La convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione sono a carico del Concessionario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 20 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DEL CONCESSIONARIO COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Vittuone, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il Concessionario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati

personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è arch. Daniele Giovanni Ciacci, con sede in Piazza Italia n. 5 Vittuone.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 02.90320.1; e-mail pec ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di concessione l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

